

Disposizione n. 11 del 05 FEBBRAIO 2020

**RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NR. 1 UNITA'
DI PERSONALE DA INQUADRARE AL 4° LIVELLO DEL CCNL PER SOSTITUZIONE DI
UNA DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA**

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 28/2008 e ss.mm.ii., istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A. nella versione novellata dalla L.R. n. 19 del 11/05/2018;
- lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.;
- il “Regolamento per il reclutamento di personale secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità”, adottato con con Disposizione dell'Amministratore Unico 04/02/2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1486/2019, di approvazione dell'elenco delle attività per le quali le varie Direzioni regionali intendono avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A. nell'annualità 2020, con proiezione al 2021;
- i principi di imparzialità, trasparenza, pari opportunità, pubblicità, non discriminazione;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 - *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, *“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) (...) esigenze di sostituzione di altri lavoratori; (...)”*
- ai sensi dell'articolo 21, comma 1, *“Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”*;
- ai sensi del successivo comma 2 *“Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione (...) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”*;
- l'articolo 24 del CCNL di Invitalia (applicato a Sviluppo Toscana S.p.A.) prevede espressamente che *“Alla scadenza del contratto a tempo determinato, quale che sia la forma da questo assunta, il lavoratore può essere riassunto a tempo determinato senza soluzione di continuità, in deroga agli intervalli previsti dall'art.5 co.3, primo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001”*, novellato dal D.Lgs. n. 81/2015;

DATO ATTO CHE Sviluppo Toscana S.p.A., non è, pertanto, tenuta al rispetto degli intervalli temporali previsti dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015;

CONSIDERATO che:

- dal 10 al 29 febbraio prossimo una dipendente sarà assente per malattia;
- al fine di sopperire ad esigenze contingenti, derivanti dall'assenza della dipendente sopra indicata, risulta necessario attivare n. 1 unità di personale da collocare c/o la sede di Firenze per dal 10/02/2020 al 29/02/2020, e comunque fino all'effettivo rientro a lavoro della lavoratrice assente;

RITENUTO di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato della Dott.ssa FRANCESCA CAUTERUCCIO, c.f. CTRFNC74D52G888T, nata il 12/04/1974, a PORDENONE, per il periodo dal 10/02/2020 al 29/02/2020, per la sostituzione della dipendente assente;

VISTO lo scambio di comunicazioni, in atti, intercorsi tra Sviluppo Toscana S.p.A. e la Dott.ssa CAUTERUCCIO dalle quali si evince la disponibilità ad accettare il rinnovo del contratto per il periodo dal 10/02/2020 al 29/02/2020, con orario part time all'80% su 5 giorni lavorativi a settimana, con il profilo di “REFERENTE RISORSE UMANE”, IV° livello della declaratoria prevista dall'art. 30 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia. (4° livello CCNL);

DATO ATTO che sono rispettate le norme sul contenimento delle spese di personale nell'anno in corso e sul rispetto dei limiti percentuali di personale a tempo determinato, che può essere assunto in rapporto all'organico a tempo indeterminato, come previsto dalle normative nazionali in materia;

DATO, altresì, ATTO che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria nelle risorse di Bilancio 2020 della Società;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di stabilire l'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa FRANCESCA CAUTERUCCIO, c.f. CTRFNC74D52G888T, nata il 12/04/1974, a PORDENONE dal 10/02/2020 al 29/02/2020, con orario part time all'80% su 5 giorni lavorativi a settimana, con il profilo di "REFERENTE RISORSE UMANE", IV° livello della declaratoria prevista dall'art. 30 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia. (4° livello CCNL);;
- di subordinare l'assunzione alla sottoscrizione di apposito contratto di lavoro subordinato ed a tempo determinato;
- di dare atto che la retribuzione base annua lorda è quella prevista dal vigente C.C.N.L. Invitalia con riferimento al livello di trattamento economico IV°, da corrispondere in 14 mensilità di pari importo e soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge; di dare atto che la spesa presunta trova copertura nel Bilancio di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'anno 2020; di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di Sviluppo Toscana S.p.A. – www.sviluppo.toscana.it – nella sezione "*lavora con noi*".

L'Amministratore Unico

Orazio Figura

